



Ministero dello Sviluppo Economico



CONVENZIONE

TRA

Il Ministero dello Sviluppo Economico, di seguito Mise, con sede legale in Roma, Via Molise n. 2 – codice fiscale 80230390587 – rappresentato dalla dottoressa Loredana Gulino, in qualità di Direttore Generale della Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione, di seguito Direzione Generale;

E

L’Unione italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, denominata “**UNIONCAMERE**”, con sede legale in Roma, Piazza Sallustio n.21 – partita IVA 010000211001, rappresentata dal dott. Giuseppe Tripoli, nato a Randazzo (CT) il 30 novembre 1959, in qualità di segretario generale del predette ente, di seguito Unioncamere

Premesso che:

- La DGLC-UIBM realizza interventi in favore delle PMI finalizzati alla valorizzazione dei titoli della proprietà industriale;
- l’articolo 223, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30 e successive modificazioni e integrazione prevede che l’Ufficio italiano brevetti e marchi può stipulare convenzioni con regioni, camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, enti pubblici e privati finalizzati allo svolgimento dei propri compiti;
- La direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 24 novembre 2016, registrata alla Corte dei Conti il 15 dicembre 2016, Reg.ne prev. n. 2940, con la quale sono individuati gli interventi da realizzare con le risorse previste sul capitolo di bilancio 7476, prevede la realizzazione di azioni finalizzate a supportare le imprese, in particolare le PMI, per la valorizzazione dei titoli

della proprietà industriale con il rifinanziamento della misura denominata “Disegni+2”;

- La DGLC-UIBM ha realizzato negli ultimi tre anni, con il supporto di Unioncamere disciplinato dalle convenzioni stipulate rispettivamente in data 16 dicembre 2013 e 31 luglio 2015 due programmi (disegni+2 e disegni+3) destinati alle micro, piccole e medie imprese, per la concessione di agevolazioni per la valorizzazione di disegni e modelli industriali;
- i predetti programmi hanno riscontrato un forte interesse da parte delle imprese che hanno utilizzato tutte le risorse a disposizione, in tempi rapidi;
- in particolare, alla sospensione del bando disegni+3 (5 aprile 2016) si sono riscontrate domande per circa 37 milioni di euro;
- il sistema imprenditoriale ha quindi rappresentato l’interesse alla predetta linea di intervento;
- la DGLC-UIBM intende quindi sostenere finanziariamente le domande ritenute agevolabili che non troveranno copertura finanziaria con il predetto bando e nel contempo se le risorse finanziarie lo consentiranno riaprire la linea di intervento per la valorizzazione economica dei disegni e modelli;
- Unioncamere sulla base delle predette convenzioni del 16 dicembre 2013 e del 31 luglio 2015 è il soggetto gestore per conto della DGLC-UIBM del citato intervento;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (Premesse)

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ARTICOLO 2 (Oggetto)

1. Con la presente Convenzione, la Direzione Generale affida a Unioncamere la fornitura di servizi di supporto per:
 - a) il completamento del bando inerente l’intervento agevolativo in favore delle micro, piccole e medie imprese per la valorizzazione dei disegni e dei modelli denominato disegni+3;

- b) nel caso di residui di risorse a seguito del completamento di cui alla lettera a), la riapertura del citato bando disegni+3 ovvero la predisposizione di un nuovo bando sempre per la valorizzazione dei disegni e dei modelli.
2. Il supporto che Unioncamere fornirà alla DGLC-UIBM si articola nelle seguenti linee di attività:
- in relazione alla fornitura di servizi di supporto di cui al comma 1, lettera a):
 1. gestione dell'intervento in termini di valutazione ed istruttoria delle domande, concessione ed erogazione delle agevolazioni, monitoraggio e controllo;
 2. informazione e comunicazione ai potenziali beneficiari;
 - in relazione alla fornitura di servizi di supporto di cui al comma 1, lettera b):
 1. predisposizione dell'avviso di riapertura del bando disegni+3 ovvero verifica ed eventuale adeguamento del bando predisposto da Unioncamere e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 3 dicembre 2015 al fine di un nuovo bando rivolto a disciplinare la concessione di agevolazioni per la valorizzazione dei disegni e dei modelli, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie esistenti;
 2. pubblicazione dell'avviso/bando e gestione dell'intervento in termini di ricezione delle domande, valutazione ed istruttoria, concessione ed erogazione delle agevolazioni, monitoraggio e controllo;
 3. informazione e comunicazione ai potenziali beneficiari
3. Gli interventi di cui al comma 1 saranno modulati secondo le regole comunitarie degli aiuti di stato previste per i cosiddetti aiuti de minimis.

ARTICOLO 3 **(Esecuzione delle attività)**

1. Per l'esecuzione delle attività, Unioncamere provvede sia attraverso personale proprio e propri mezzi, sia attraverso l'opera di proprie strutture operanti

secondo il modello organizzativo del *in house providing* nonché, nel rispetto delle normative vigenti, di organismi e consulenti scelti in base a riconoscibili requisiti di competenza e comprovata esperienza.

2. Unioncamere si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi della presente Convenzione nel pieno rispetto dei criteri di efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa.
3. Unioncamere si impegna a porre in essere tutte le azioni necessarie ad agevolare e supportare i processi dell'Amministrazione relativi al monitoraggio delle attività oggetto della presente Convenzione.
4. Unioncamere si impegna affinché il proprio personale che a qualsiasi titolo collabori con la Direzione Generale si attenga scrupolosamente al rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dello sviluppo economico.

ARTICOLO 4 **(Durata della Convenzione)**

1. La presente Convenzione avrà durata di trenta mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione e comunque fino al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 e potrà essere prorogata consensualmente in relazione alla necessità di pervenire alla conclusione delle procedure occorrenti per la piena attuazione del programma.

ARTICOLO 5 **(Risorse finanziarie e corrispettivo)**

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 la Direzione Generale corrisponderà a Unioncamere un importo complessivo, IVA compresa, di Euro 550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00).
2. Le risorse destinate in favore delle imprese per gli interventi di cui all'articolo 2, ammontano ad euro 5.450.000,00 (cinquemilioniquattrocentocinquantamila,00). Dette risorse sono trasferite, al fine di assicurare il necessario flusso di risorse alle imprese destinatarie degli interventi, ad Unioncamere, in unica soluzione a seguito di comunicazione formale di Unioncamere dell'effettivo fabbisogno rappresentato dalle domande

presentate e non agevolate per esaurimento di risorse. Dette risorse sono trasferite sul medesimo conto corrente dedicato aperto per la gestione del programma di cui alle citate convenzioni del 16 dicembre 2013 e del 31 luglio 2015 i cui interessi sono destinati ad incrementare le risorse a disposizione delle imprese.

3. Il corrispettivo di cui al comma 1 sarà erogato dalla Direzione Generale a Unioncamere mediante una prima quota del 40% legata all'avvio delle relative attività e mediante una seconda quota del 20% all'avvio del secondo anno di attività, sulla base di apposita fattura accompagnata da una relazione sulle attività di competenza. Il restante importo sarà erogato a consuntivo sulla base di una dettagliata relazione sulle attività svolte, che tenga riepilogativamente conto di tutti gli interventi e le attività svolte in attuazione della Convenzione.

ARTICOLO 6 **(Risoluzione anticipata)**

1. Qualora, a giudizio di entrambe le parti, l'oggetto della presente Convenzione fosse ritenuto superato o si ritenessero più opportune altre forme di collaborazione, la Convenzione potrà essere risolta anticipatamente, senza alcuna penalità, fermo restando il diritto di Unioncamere di vedere riconosciuto il corrispettivo relativo all'attività effettivamente svolta al momento della risoluzione.
2. La Convenzione potrà essere parimenti risolta consensualmente su richiesta di una delle parti, alle medesime condizioni sopra indicate.

ARTICOLO 7 **(Responsabilità delle attività)**

1. Il responsabile della DGLC-UIBM delle attività di cui all'articolo 2 sarà individuato dalla Direzione Generale e comunicato con lettera successivamente alla stipula della presente convenzione, anteriormente all'inizio dell'attività.
2. Il responsabile per conto di Unioncamere dello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione sarà individuato e comunicato con lettera successivamente alla stipula della presente convenzione, anteriormente all'inizio dell'attività.

ARTICOLO 8

(Proprietà e fruibilità dei documenti)

1. La DGLC-UIBM, a decorrere dalla data di formale accettazione dei servizi oggetto della presente Convenzione, acquisisce la piena titolarità della documentazione operativa di tutto il materiale prodotto nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, di cui potrà disporre liberamente.
2. La Unioncamere ha l'obbligo di mettere a disposizione della DGLC-UIBM tutti i dati dei quali è entrata in possesso durante l'esecuzione della Convenzione, nei modi, forme e tempistiche decise unilateralmente dalla DGLC-UIBM, nonché della descrizione del percorso metodologico seguito per la realizzazione del servizio.
3. La Unioncamere dovrà, inoltre, provvedere, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione, al completamento delle attività di trasferimento di conoscenze al suo personale, per la piena fruibilità in autonomia dei prodotti/servizi realizzati.

ARTICOLO 9

(Riservatezza)

1. Ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, la documentazione e le informazioni di cui Unioncamere verrà in possesso o produrrà durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione dovranno essere considerate assolutamente riservate. E' fatto divieto a Unioncamere di utilizzare, comunicare e trasferire ad altri in qualsiasi formato o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopra citate, fatti salvi eventuali obblighi derivanti da leggi o regolamenti.

ARTICOLO 10

(Clausole di salvaguardia)

1. Per quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione si fa riferimento alle norme dell'ordinamento giuridico generale.

ARTICOLO 11
(Definizione delle controversie)

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Direzione Generale ed Unioncamere nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 12
(Registrazione)

1. Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma,

PER IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione –UIBM

Il Direttore Generale
(*Avv. Loredana Gulino*)

**Loredana
Gulino**

Firmato digitalmente
da Loredana Gulino
Data: 2016.12.22
11:37:55 +01'00'

PER UNIONCAMERE

Il Segretario Generale
(*Dr. Giuseppe Tripoli*)

Firmato da:
Giuseppe Tripoli
Motivo:

Data: 21/12/2016 18:13:22